



CITTÀ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria

N.37

del 24.05.2004

O G G E T T O:

Affidamento pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti solidi urbani. Proposte di localizzazione di un impianto per produzione di C.D.R. (combustibile derivato da rifiuti) avanzate dalle ditte: T.M.E. s.p.a. e C.I.S.A. s.p.a. – Parere.

L'anno duemilaquattro il giorno ventiquattro del mese di maggio nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito ad avviso notificato ai Consiglieri in data 17.05.2004 si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del **Consigliere Giuseppe Amato - Presidente** e con l'assistenza del **Sig. Dott. Carlo Lentini Graziano – Segretario Generale**.

Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti o assenti i Sigg.ri Consiglieri come appresso:

MINERVINI TOMMASO - SINDACO - Presente

<i>Consiglieri</i>	P	A	<i>Consiglieri</i>	P	A
SALLUSTIO Cosmo A.	si		LUCANIE Leonardo	si	
CENTRONE Pietro		si	SASSO Maria	si	
PETRUZZELLA Pantaleo	si		MINUTO Anna Carmela	si	
SPADAVECCHIA Giacomo	si		DE ROBERTIS Mauro	si	
RAFANELLI Domenico		si	SPADAVECCHIA Vincenzo	si	
DE BARI Giuseppe D.co	si		SIRAGUSA Leonardo	si	
AMATO Mario	si		CIMILLO Benito	si	
SECONDINO Onofrio	si		DE GENNARO Giovannangelo	si	
SCARDIGNO Girolamo A.	si		AMATO Giuseppe	si	
PANUNZIO Pasquale	si		DI GIOVANNI Riccardo	si	
GIANCOLA Pasquale		si	MINERVINI Corrado	si	
DI MOLFETTA Michele	si		FIORENTINI Nunzio C.	si	
DE PALMA Damiano	si		ZAZA Antonello	si	
DE NICOLO' Giuseppe	si		ANGIONE Nicola	si	
PIERGIOVANNI Nicola	si		BALESTRA Giuseppe	si	

Presenti n. 28 Assenti n. 03

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti é legale per poter validamente deliberare in prima convocazione, dichiara aperta la seduta.

Sono, altresì, presenti in aula L'Assessore all'Ambiente, Sig. F. Mangiarano e il Direttore dell'ASM, Ing. S. Binetti.

Dell'intero dibattito, registrato su nastro magnetico. è reso verbale a parte.

Su unanime decisione del Consesso sono unificate le relazioni e la successiva discussione generale sui punti all'Odg di seguito indicati:

“Affidamento pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti solidi urbani. Proposte di localizzazione di un impianto per produzione di C.D.R. (combustibile derivato da rifiuti) avanzate dalle ditte: T.M.E. s.p.a. e C.I.S.A. s.p.a. – Parere.”

“Affidamento pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani. Proposta di localizzazione di un impianto di energia mediante termovalorizzazione dei rifiuti in contrada Torre Pettine (fl.37,particella 17) avanzata dalla ditta Ing. Orfeo Mazzitelli s.p.a. – Parere.-”

Introduce l'argomento l'Assessore all'Ambiente Sig. F. Mangiarano, quindi, svolge la relazione tecnica l'Ing. Silvio Binetti – Direttore della locale Azienda Speciale Municipalizzata di Igiene ambientale ASM.

Preceduta da chiarimenti chiesti da alcuni Consiglieri comunali, segue la discussione generale nella quale intervengono i Consiglieri c.li Minervini C., Sallustio, Petruzzella, Zaza, De Bari, De Robertis, Angione, Panunzio, in replica, per la parte tecnica, l'Ing. S. Binetti, per l'Amministrazione, l'Assessore all'Ambiente.

(Si da atto che durante la discussione, la seduta è stata sospesa alle ore 14,00, per la pausa pranzo. Alla ripresa dei lavori, ore 15,45, sono presenti in aula n. 21 consiglieri – Assenti i Consiglieri: Centrone, Petruzzella, Rafanelli, Secondino, Giancola, Sasso, De Robertis, De Gennaro, Amato G. e Angione.- Presiede la seduta il Vice Presidente Cons.re G. De Bari).

Esaurita la discussione generale si passa all'esame dello schema di deliberazione del provvedimento indicato in oggetto, nel testo riformulato, distribuito in aula con le integrazioni proposte ed illustrate dal Sindaco nel corso della discussione.

(Si da atto che sono entrati in aula i Cons.ri De Robertis, Angione, Petruzzella, Sasso, De Gennaro, Centrone, Giancola e **G. Amato che riassume la Presidenza della seduta** e sono usciti i Cons.ri Fiorentini, De Gennaro, e Balestra. **Cons.ri presenti n. 26**)

Prima della votazione, intervengono per dichiarazione di voto i Cons.ri Minervini C., Centrone, Lucanie, Sallustio, Zaza, Panunzio, Di Molfetta, De Robertis, e Angione.

Esauriti gli interventi il Presidente pone in votazione il provvedimento in oggetto, nel testo finale così come riformulato ed integrato in aula ed accertatone l'esito favorevole, da atto che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale, con decreto n. 303 in data 13.12.2003 – rettificato con successivo decreto n. 24 in data 17/2/2004, al fine di assicurare la gestione unitaria del ciclo dei rifiuti urbani in ambito territoriale ottimale, ha indetto pubblico incanto ai sensi del d. lgs. n. 157/1995 per l'affidamento del pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico per il recupero energetico del Bacino di utenza BA 1, nel quale è compresa la città di Molfetta;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato definitivamente fissato, con il citato decreto n. 24 del 17/2/2004, per il 28 maggio 2004;
- tra i documenti che i partecipanti devono presentare è compreso il parere favorevole alla localizzazione espresso con deliberazione dell'organo competente del Comune proposto quale sede dell'impianto (art. 4, lett. f del Capitolato d'onori);
- le seguenti società hanno fatto pervenire richiesta di parere intendendo entrambe partecipare alla gara per la realizzazione di un impianto di produzione di CDR (Combustibile Derivato da Rifiuto) sul territorio del Comune di Molfetta, localizzato all'interno dell'area ASI:
 - o C.I.S.A. S.p.A. con sede in Massafra (istanza n. 141 di prot. in data 26/4/2004, pervenuta il 27/4/2004, prot. n. 19097);
 - o T.M.E S.p.A. Termomeccanica Ecologia con sede in La Spezia (istanza n. CL.23.RC/rc in data 29/4/2004 pervenuta il 30.4.2004, prot. n. 19660);
- oltre le predette non sono pervenute altre istanze per la stessa tipologia di impianto, neppure da parte di imprese già operanti sul territorio;
- il Commissario Delegato, con lettera n. 1098 / CD in data 20/2/2004 pervenuta il 23/2/2004, prot. n. 8954, ha fornito chiarimenti in ordine al parere del Comune che i concorrenti devono allegare all'offerta precisando che *“Il parere in questione si riferisce ad un procedimento di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di recupero energetico che assicura il rispetto della normativa vigente (ivi compresa la valutazione di impatto ambientale e l'approvazione progettuale ai sensi del D. lgs. n. 22/1997), sia in relazione al profilo oggettivo delle opere, sia in relazione ai requisiti soggettivi dell'aggiudicatario. In un tale contesto, il parere del Comune relativo alla localizzazione dell'impianto, ha per specifico ed esclusivo oggetto la valutazione della localizzazione in un sito, puntualmente individuato dal richiedente, all'interno del territorio comunale ... e non attiene alla valutazione né del progetto (che non può essere acquisito e valutato prima dell'espletamento della gara, per assicurare la riservatezza dell'offerta), né del soggetto richiedente. Pertanto, per assicurare la obbligatoria par condicio dei soggetti partecipati, il parere in questione deve prescindere dal soggetto proponente e non può che essere lo stesso per tutti i soggetti richiedenti la realizzazione della medesima tipologia impiantistica nello stesso sito”*.

Tutto ciò premesso, considerato che il Comune, ai sensi della L. n. 241/90 deve esprimersi in relazione alle due richieste formalizzate;

Preso atto della volontà manifestata dalle due società di cui in premessa di realizzare nel territorio cittadino un impianti di produzione di CDR con localizzazione, entrambe, nell'ambito dell'area ASI a ciò deputata (la società CISA indica i lotti n. 3, 4 e 2 in parte della maglia U; e la società T.M.E, più genericamente, indica una zona marginale sul lato occidentale dell'area ASI, successivamente meglio indicata, con lettera del 17.05.2004, nel lotto n. 1 della stessa maglia, contiguo a quelli di cui innanzi);

Vista la nota n. 2272 di prot. del 19.05.2004, pervenuta al Comune il 20.05.04 e registrata al n. 22921 di prot., con la quale il Presidente dell'ASI conferma la preassegnazione alla società CISA

delle aree da essa indicate ed informa la società TME ha effettivamente presentato istanza di assegnazione, attualmente in corso di istruttoria;

Visto che, in conformità alle precisazioni fornite dal Commissario Delegato con la lettera n. 1098/CD in data 20.02.2004 riportata in premessa, il parere dev'essere reso con riferimento esclusivo alla localizzazione dell'impianto senza alcun riferimento al progetto ed inoltre dev'essere lo stesso per tutti i soggetti richiedenti la medesima tipologia impiantistica (nel caso in esame: impianto di produzione di CDR) nello stesso sito (nel caso in esame: zona ASI, maglia U);

Viste ed esaminate le relazioni concernenti l'istruttoria resa dal direttore dell'Azienda Servizi Municipalizzati, ing. Silvio Binetti, le quali dopo ampia discussione concludono che:

- Secondo le direttive europee, i protocolli internazionali e la normativa nazionale, l'utilizzo di rifiuti per recuperare energia è preferibile allo smaltimento in discarica;
- Il recupero di energia può avvenire sia bruciando il rifiuto urbano "tal quale", sia dopo un trattamento "parziale", finalizzato ad isolare la "Frazione Secca Combustibile", sia dopo un trattamento "completo", finalizzato a produrre Combustibile Derivato da Rifiuti (CDR);
- La combustione di Frazione secca può avvenire solo in impianti "dedicati" (inceneritori o termovalorizzatori). La combustione di CDR, invece, può avvenire anche in impianti "non dedicati" (cementerie, centrali termoelettriche, ecc.);
- L'Autorità di Bacino non si è data una strategia unitaria, lasciando i Comuni sostanzialmente liberi di fare le proprie scelte in totale autonomia. Si è appreso che vi sono imprese che proporranno la realizzazione di un impianto di combustione sito in agro del Comune di Trani, mentre la presente istruttoria si riferisce all'ubicazione di un impianto destinato alla produzione di CDR in agro del Comune di Molfetta (zona ASI). Non risulta che alcuno abbia proposto la realizzazione di impianti per la produzione di CDR in altri Comuni del Bacino;
- La produzione di CDR, tanto più se avviene, come la vigente programmazione prevede, a partire da un rifiuto già "igienizzato", è lavorazione eminentemente fisico meccanica, ad impatto ambientale contenuto;
- L'ubicazione più logica degli impianti relativi CDR è in aree industriali;
- I bandi di gara prevedono che il concorrente possa tenere "a parco" il CDR per un periodo massimo di 30 giorni, oltre i quali lo stesso deve essere avviato a combustione. Ciò mette "al sicuro" dalla possibilità che un deposito "degeneri" in "discarica";
- Al termine del periodo "di gara", l'impianto proposto passa nella proprietà del Comune che lo ospita (o dell'ATO: su questo il bando di gara non è preciso);
- Esiste la possibilità che il CDR cambi classificazione giuridica, cessando di essere rifiuto e diventando una merce commerciabile (Combustibile "classificato"). Un tale cambiamento, certamente *non vicino* nel tempo (gli addetti ai lavori, sia quelli favorevoli che quelli contrari, ritengono necessari non meno di dieci anni), potrebbe aprire scenari interessanti. Può infatti ipotizzarsi che il primo periodo di gestione di un eventuale impianto realizzato in agro del Comune verrebbe (proficuamente) utilizzato per acquisire l'esperienza necessaria a tale tipo di lavorazione, la quale resterebbe affidata, in seguito, all'Ente Locale (o, nella peggiore delle ipotesi, all'ATO);
- Il contratto del Comune di Molfetta, impegnato a conferire i propri rifiuti indifferenziati all'impianto di compostaggio comunale affidato in gestione all'impresa Mazzitelli, non viene in alcun modo inficiato. L'unica differenza starebbe nel fatto che i sovvalli già destinati a discarica dovrebbero essere conferiti all'impianto per la produzione di CDR (o di combustione, nel caso in cui il concorrente che sta operando sull'agro di Trani si aggiudichi la gara). Nel caso in cui l'impianto superi le attuali difficoltà di carattere giudiziario, il conferimento dei rifiuti indifferenziati potrebbe riprendere senza alcuna "interferenza" con le "ipotesi di gara". Il Comune potrebbe quindi mantenere le tariffe, particolarmente vantaggiose, contrattate con l'impresa Mazzitelli;
- L'eventuale realizzazione a Molfetta di un impianto per la produzione di CDR porterebbe non trascurabili introiti al Comune.

Accertato che la tipologia degli impianti proposti è compatibile con gli insediamenti che possono essere realizzati nell'area ASI, come confermato dalla già intervenuta preassegnazione dell'area ad una delle imprese proponenti e che in particolare in prossimità della maglia dell'Area ASI prescelta per la localizzazione (maglia U) non sono previste attività che possano subire pregiudizio dagli impianti proposti;

Visti i pareri resi dal Circolo di Legambiente, dal Circolo del WWF, dal Coordinamento Cittadino "Città Sane", dal Coordinamento Cittadino del Forum Agenda XXI, i quali contengono sia valutazioni di carattere generale che considerazioni specifiche;

Ritenuto opportuno evidenziare, preliminarmente, che alcune delle affermazioni di carattere generale divergono da quanto a conoscenza dell'Amministrazione e/o da quanto rilevabile dalla lettura delle vigenti disposizioni normative, specificando, a titolo esemplificativo quanto segue:

- Legambiente afferma che *"entrambe le aziende che si candidano alla realizzazione dell'impianto per la produzione di CDR detengono in preassegnazione, direttamente o tramite altre aziende ad esse collegate, suoli nella zona ASI di Molfetta per l'impianto di centrali termoelettriche alimentate a CDR"*. Da quanto risulta in atti, invece, solo una delle aziende in questione è in possesso di "preassegnazione", mentre la domanda dell'altra è tuttora in istruttoria, mentre non si ha notizia alcuna di *"imprese collegate"* a quelle in parola;
- il WWF afferma che il CDR eventualmente prodotto nel territorio comunale sia *"destinato alla termodistruzione nel nostro bacino"*. Viceversa, come sottolineato dallo stesso WWF, il CDR è attualmente classificato "rifiuto speciale", e quindi sottratto a qualsiasi vincolo in materia di trasferimento sul territorio nazionale e / o all'estero;
- Legambiente afferma che il decreto commissariale n. 303, non fornendo indicazioni sulla localizzazione e sulla tecnologia degli impianti, privatizzi *"di fatto quella che è sempre stata una prerogativa dell'amministrazione pubblica"*. Al contrario: è il "Decreto Ronchi" (cfr. l'art. 21, c.1) che, con il coordinato decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998, sottrae alla privativa comunale (e quindi alla programmazione regionale) le attività "di recupero" quali sono quelle in esame (come Legambiente sa, atteso che essa stessa evidenzia che le stesse potrebbero essere intraprese ex articoli n. 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997);
- il WWF afferma che i termovalorizzatori producono rifiuti che *"...hanno una maggior pericolosità tale da esser considerati ... "rifiuti speciali" e quindi necessitanti di apposite discariche"*. Al contrario: l'attuale legislazione classifica i rifiuti suddividendoli sul piano giuridico in "urbani o speciali", e sul piano tecnico in "non pericolosi o pericolosi", ed al concetto di "rifiuto speciale" non è associato alcun concetto di "pericolosità" (motivo per cui le più recenti disposizioni in materia di discariche, D. Lgs. 13.01.2003 n. 36; D. M. Ambiente 13.03.2003 – a differenza di quanto affermato dal WWF – consentono lo smaltimento di rifiuti "urbani" e "speciali", comprese le ceneri non pericolose degli inceneritori, nelle medesime discariche per "rifiuti non pericolosi").

Rilevato, con riferimento alle considerazioni più specifiche, che il circolo di Legambiente, in sintesi, fonda il proprio parere negativo sulle seguenti considerazioni:

- 1) l'aggiudicazione della gara per la realizzazione di un impianto per la produzione di CDR costituirebbe *"un incentivo assai determinante alla realizzazione di ... centrali"* termoelettriche alimentate a CDR, iniziativa che verrebbe realizzata *"attivando le procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del d. lgs. 22/97..."* e quindi *"... aggirando completamente la pianificazione regionale in tema di gestione dei RSU"*;
- 2) *"il sistema di polizia e vigilanza ambientale è assolutamente inadeguato"* come dimostrato dagli *"abusi perpetrati ai danni dell'Alta Murgia ... e ... del Comune di Molfetta..."*
- 3) il decreto commissariale n. 303 *"esautora completamente le Autorità di Bacino e gli Enti Locali"*;

- 4) il decreto commissariale n. 303 *“non prevede lo strumento della VIA già nella fase iniziale del procedimento, ma solo a gara conclusa, vanificando un importante strumento di valutazione dell’impatto ambientale”*.

Osservato che le anzidette osservazioni possono essere condivise solo in parte in quanto:

- 1) Semplicemente osservando la realtà si constata che il CDR prodotto a Mestre, nell’impianto di Fusina viene bruciato nella centrale termoelettrica di Massafra (anziché in quella, dell’ENEL, distante 3 km dall’impianto citato). È altresì noto che Venerdì 15 c.m. il Comune di Giovinazzo ha dato parere favorevole a due domande, inoltrate da altrettante imprese, concernenti la localizzazione sul suo territorio, di un impianto per la produzione di CDR (a partire si da FSC che da rifiuto tal quale). Poiché un concorrente risulterà comunque vincitore della gara, si renderà disponibile, a 6 km da Molfetta, una ingente quantità di CDR. È pure noto che in tutte le altre gare attualmente in corso la tipologia di impianti più comunemente proposta è quella relativa alla produzione di CDR (a partire da FSC oppure da rifiuto tal quale). È quindi logico concludere che se uno o più imprenditori, avvalendosi delle procedure agevolate previste dal “Decreto Ronchi”, intende realizzare una centrale termoelettrica in agro di Molfetta, l’eventuale presenza di un impianto che produca CDR sullo stesso territorio è elemento favorevole, ma certo non determinante. Semplicemente leggendo le norme, inoltre, è possibile rilevare che le attività “di recupero di rifiuti”, che possono essere effettuate in “procedure agevolate”, non sono soggette a privativa comunale, e quindi si collocano al di fuori della programmazione regionale (la quale, quindi, non viene “aggirata”);
- 2) Gli abusi perpetrati sull’Alta Murgia e a danno del Comune di Molfetta dimostrano non tanto che *“Il sistema di vigilanza è inadeguato ...”* (infatti gli abusi sono stati scoperti e vengono perseguiti), ma che è insufficiente la capacità di prevenzione. Questo è un problema reale, del quale si può e si deve tener conto (ad esempio con la costituzione di un organismo di verifica e controllo che comprenda tecnici espressi anche dalle Associazioni Ambientaliste, come proposto dalla stessa Legambiente di Foggia in fase di autorizzazione della discarica di rifiuti speciali a Passo Breccioso – Foggia – negli anni 90);
- 3) È vero che il decreto commissariale n. 303 (come tutti quelli relativi alle gare in corso) prevede una procedura che, in qualche misura, interferisce con le competenze delle Autorità di Bacino e con quelle dei Comuni. È anche vero che la citata lettera n. 1098 del 29 febbraio 2004 (che Legambiente non ha avuto la possibilità di esaminare), assicura *“il rispetto della normativa vigente ...compresa la valutazione di impatto ambientale e l’approvazione progettuale ai sensi del D. Lgs. n. 22/1997...”*. Realizzazione ed esercizio dell’impianto aggiudicatario dovranno quindi essere autorizzati in conferenza di servizi (ai sensi degli articoli n. 27 e 28 del “Decreto Ronchi”) e quindi con la presenza di tutti i soggetti interessati, compresi gli Enti Locali e l’Autorità di Bacino;
- 4) Qualsiasi studio di impatto ambientale viene prodotto con riferimento ad uno specifico “Quadro Progettuale”. Esso non può quindi essere divulgato prima della gara per ovvi motivi di riservatezza. Le vigenti norme sulla semplificazione dell’attività amministrativa (le così dette “leggi Bassanini”), peraltro, vietano l’inutile appesantimento delle procedure amministrative. La previsione che pone l’esecuzione della VIA a carico del solo soggetto aggiudicatario della gara, ha dunque una sua logica giustificazione. Esiste, per la verità, un problema connesso a tale impostazione, che si sintetizza nella domanda: *“A carico di chi restano i costi relativi ad eventuali prescrizioni progettuali che emergano in sede di VIA, svolta a gara ormai conclusa?”*. La risposta è contenuta nel decreto commissariale n. 24 del 17 febbraio 2004 (che Legambiente non ha avuto la possibilità di esaminare) ove si stabilisce che *“Gli oneri relativi alle eventuali modifiche ed integrazioni prescritte in sede di procedura di VIA o di approvazione del progetto ai sensi del D. Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. restano a carico del soggetto aggiudicatario”*.

Rilevato, con riferimento alle considerazioni più specifiche, che il circolo del WWF, in sintesi, fonda il proprio parere negativo sulle seguenti considerazioni:

- 1) Definire *“recupero energetico”* il processo di ottenimento di elettricità e/o calore dai rifiuti è *“... un grossolano errore sul piano scientifico ...”* in quanto:
 - 1.1) La combustione sancisce la morte entropica dei combustibili, dai quali *“... non si potrà trarre nessun ulteriore beneficio energetico”*;
 - 1.2) La quantità di energia ricavabile dalla combustione è molto inferiore a quella a suo tempo spesa per produrre il bene (poi diventato “rifiuto”) che alla combustione viene avviato;
 - 1.3) Il “bilancio di massa” complessivo dei termovalorizzatori è negativo: tenendo conto di fumi, acque di raffreddamento e ceneri, da essi “esce” una quantità di materia superiore alla quantità di rifiuti che è entrata:
- 2) *“Scegliere la strada dei termovalorizzatori ... significa disincentivare la raccolta differenziata, giacché questi costosi impianti per funzionare necessitano di grandi quantità di combustibile derivato da rifiuti ... o detto in altri termini ... avente un alto contenuto di plastica e carta”*;
- 3) *“... anche se i moderni impianti possono abbattere efficacemente le emissioni nocive ... prossime modifiche alla legge quadro in materia potrebbero portare all’esclusione del CDR dal novero dei rifiuti ... “ il che potrebbe comportare “ .. limiti di emissione meno restrittivi ... ”.*

Osservato che le anzidette osservazioni possono essere condivise solo in parte in quanto:

- 1) Si parla, correttamente, di “recupero energetico” dai rifiuti in quanto si opera un confronto non già tra la quantità di energia necessaria a produrre un bene e quella ottenibile dalla combustione di quel bene una volta diventato rifiuto (la prima è certamente superiore alla seconda), bensì tra la quantità di energia ricavabile da quel rifiuto depositato in discarica (che è praticamente pari a zero) e quella recuperabile attraverso un processo di combustione. Tale processo, inoltre, non compie il “miracolo” di far scomparire il rifiuto, ma lo trasforma in sostanze più semplici, ed essenzialmente in:
 - 1.1) ceneri, perfettamente sterili, in quanto passate attraverso un processo termico che sfiora i 1.000 gradi. L’attuale normativa italiana le destina alle discariche per rifiuti non pericolosi, ma in molti Paesi vengono utilizzate in edilizia specializzata (costruzione di strade, produzione di calcestruzzi speciali, ecc.);
 - 1.2) anidride carbonica: la quale entra nel ciclo globale del carbonio, viene metabolizzata dalle piante e, grazie all’energia solare “risale” la scala del degrado entropico, per “rientrare” nel “ciclo energetico” del pianeta. Finché sarà disponibile energia solare, nessun inceneritore potrà determinare la “morte entropica” di alcun rifiuto;
 - 1.3) La materia (come l’energia) non può essere né creata né distrutta. Ne consegue che da un qualsiasi impianto non può che “uscire” la stessa quantità di materia che è entrata. È certamente corretto porsi il problema di considerare tutti i “consumi” propri di un impianto di combustione di rifiuti (ad esempio: acqua di depurazione fumi), ma in tale prospettiva devono essere valutate, ad esempio, anche le quantità di combustibili fossili risparmiate (elemento che, secondo la comunità scientifica internazionale – ad esempio l’organizzazione Mondiale della Sanità – contribuisce a rendere preferibile il recupero energetico rispetto alle discariche);
- 2) Semplicemente osservando l’esperienza delle regioni del Nord Italia e dei Paesi dell’Europa settentrionale rileviamo che una elevata presenza di impianti di “recupero energetico” si accompagna ad indici di raccolta differenziata molto più alti che nel Sud Italia. Ciò in quanto vengono avviate a recupero energetico sostanze che non è possibile o conveniente recuperare come materia (carta molto inchiostrata o patinata, plastica lurida, ecc.). Non v’è motivo di ritenere che nelle nostre regioni non si verificheranno processi analoghi. Si tratta, anzi, di una ulteriore conferma che il “recupero energetico” dei rifiuti è alternativo non alle raccolte differenziate, bensì alla discarica (ed all’utilizzo di combustibili fossili);
- 3) L’obiezione, molto indicativa dell’approccio complessivo con il quale il WWF si accosta alla problematica, non può essere condivisa. Dopo aver onestamente riconosciuto che *i moderni impianti possono abbattere efficacemente le emissioni nocive*, non si può chiedere ad un

Amministratore, di bocciare una iniziativa perché, in futuro, il quadro normativo *potrebbe* cambiare.

Rilevato che il Coordinamento “Città Sane”, anche sulla base del parere del dott. De Nichilo circa la sostenibilità, sul territorio di Molfetta, di un impianto di produzione di CDR (ritenuto accettabile perché lavorerebbe solo la frazione secca dei rifiuti, il che esclude la possibilità che si verificano inquinamenti di suolo e sottosuolo), esprime un ventaglio di posizioni: quelle negative ricalcano le obiezioni formulate da Legambiente e WWF; quelle positive riconoscono l’opportunità di evitare che considerevoli quantità di rifiuti, dotati di un elevato contenuto energetico, vengano smaltite in discarica mentre prosegue inarrestabile il processo di sfruttamento dei giacimenti di combustibili fossili;

Rilevato che il Coordinamento del Forum Agenda XXI, sulla base dei documenti esaminati ed in via del tutto preliminare, “... *ha ritenuto sostenibile l’allocazione di un impianto di produzione di CDR ... all’interno di un’area già destinata ad usi industriali ...*”. Tanto formulando una precisa richiesta all’Amministrazione di predisporre ogni iniziativa per garantire il massimo controllo, anche sociale, sull’attività dell’impianto.

Preso atto del parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente n. 2 (Ambiente) reso con verbale n. 126 in data 20.05.2004;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore “Attività Territorio e Ambiente” Ing. Giuseppe Parisi reso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U. n. 267/2000 e dato atto che il provvedimento non ha rilevanza contabile;

Con voti favorevoli n. 16, contrari n. 10 (Zaza, Minervini C., Lucanie, Sallustio, Centrone, Sasso, Angione, Panunzio, De Palma e De Nicolò) espressi in forma palese da n.16 Consiglieri votanti su n. 26 Consiglieri presenti

DELIBERA

- 1) La narrativa e la premessa sono parte integrante.
- 2) Dare atto che la vigente programmazione regionale in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani (decreto commissariale n. 41/2001, come completato e modificato del decreto commissariale n. 296/2002), prevede il raggiungimento di un indice di raccolta differenziata pari al 40,9 %, addirittura superiore all’obiettivo del 35 % indicato dal decreto legislativo n. 22/1997 (nel seguito “Decreto Ronchi”);
- 3) Dare atto che l’Amministrazione Comunale resta impegnata a conseguire tali obiettivi di raccolta differenziata, ed in tal senso il Consiglio tutto formula specifico indirizzo all’Azienda Servizi Municipalizzati, ente strumentale del Comune per la gestione dei rifiuti solidi urbani;
- 4) Dare atto che in tale prospettiva verrà adottata ogni iniziativa utile a favorire l’utilizzo ottimale degli impianti comunali di gestione dei rifiuti già presenti sul territorio e precisamente:
 - 4.1) Quello di selezione e prima lavorazione dei materiali provenienti da raccolta differenziata, sito in Zona Artigianale, gestito dall’Azienda Servizi Municipalizzati;
 - 4.2) Quello sito in contrada Torre di Pettine, attualmente affidato in gestione ad ATI aggiudicataria di procedura di evidenza pubblica, giusta convenzione in essere;
- 5) Dare atto che detti impianti producono scarti secchi, attualmente destinati allo smaltimento in discarica benché caratterizzati da un elevato contenuto energetico e che pertanto l’impianto di CDR opererebbe su tali frazioni residuali e quindi non interferisce, in qualsiasi modo, nei confronti degli impianti subb. 4.1 e 4.2.

- 6) Dare atto che la citata programmazione regionale prevede l'obbligatorio pretrattamento dei rifiuti indifferenziati, residuali da raccolta differenziata, finalizzato alla biostabilizzazione dei rifiuti ed alla loro successiva separazione di due frazioni: una organica ed una secca, denominata Frazione Secca Combustibile (FSC);
- 7) Dare atto che, ai sensi della vigente normativa, detta FSC, attualmente smaltita in discarica, potrebbe invece:
 - 7.1 essere avviata a recupero energetico in impianti "dedicati" (inceneritori);
 - 7.2 essere trasformata in Combustibile Derivato da Rifiuti (CDR) per essere successivamente avviata a recupero energetico, il che può avvenire sia in impianti "dedicati" che in impianti termici diversi, industriali e non (vetrerie, acciaierie, centrali termoelettriche, cementerie, centrali termiche di grandi utenze civili, ecc.);
- 8) Dare atto che il decreto Ronchi, recependo l'indirizzo della CE ed in conformità a trattati internazionali sottoscritti dall'Italia, privilegia il recupero energetico dai rifiuti rispetto al relativo smaltimento in discarica;
- 9) Dare atto, quindi, che il recupero di combustibile da rifiuti altrimenti destinati allo smaltimento in discarica porta il doppio vantaggio ambientale di ridurre sia l'utilizzo di tali impianti che il consumo di combustibili fossili;
- 10) Dare atto che una tale attività, che ai sensi del Decreto Ronchi rientra tra quelle "di recupero", costituisce quindi un ulteriore tassello che si viene ad aggiungere alle buone pratiche presenti nel territorio di Molfetta in tema di gestione dei rifiuti urbani;
- 11) Dare atto che si pone il problema di garantire le più ampie garanzie riguardo la corretta gestione dell'impianto, per cui impegna l'Amministrazione ad ottenere dall'eventuale aggiudicatario della gara in corso l'impegno a strutturare adeguate sedi di confronto e verifica, con la partecipazione delle istanze rappresentative della città;
- 12) Dare atto che l'eventuale realizzazione di un impianto di produzione di CDR sul territorio comunale costituisce un'occasione per assicurare al Comune un vantaggio economico, per cui impegna l'Amministrazione ad intervenire in tutte le sedi opportune al fine di massimizzare tale vantaggio;
- 13) Formulare, per quanto sopra, parere favorevole rispetto alle domande pervenute, concernenti esclusivamente l'insediamento, in zona ASI, di impianti per la produzione di CDR a servizio del Bacino BA/1 e BA/4;
 - 13.1 Parere favorevole all'insediamento di un impianto destinato esclusivamente alla produzione di CDR nella maglia U della zona ASI, particelle n. 3, 4 e 2 in parte, come richiesto dalla impresa CISA Spa di Massafra con le comunicazioni di cui alle premesse;
 - 13.2 Parere favorevole all'insediamento di un impianto destinato esclusivamente alla produzione di CDR nella maglia U particella n. 1 della zona ASI, come da richiesta dell'impresa T.M.E. di La Spezia con le comunicazioni di cui alle premesse;
- 14) Dare atto che il presente parere viene rilasciato esclusivamente come manifestazione di volontà, nella prospettiva indicata dal Commissario Delegato nel Capitolato d'oneri allegato al decreto n. 303 del 13.12.2003, come modificato ed integrato dal decreto n. 24 del 17.02.2004, ad ospitare sul proprio territorio un impianto per la produzione di CDR, e non può valere a sostituire altri provvedimenti attinenti alla valutazione del progetto – che non può essere valutato prima dell'espletamento della gara – né del concorrente;
- 15) Incaricare il responsabile del procedimento di notificare il presente provvedimento agli interessati.

Su proposta del Cons.re De Robertis , posta in votazione dal Presidente ed accolta con voti favorevoli n. 16, contrari n. 10 (Zaza, Minervini C., Lucanie, Sallustio, Centrone, Sasso, Angione, Panunzio, De Palma e De Nicolò) il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.
IN PUBBLICAZIONE DAL 25.5 AL 9.6.2004